

Dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla revisione del regolamento ePrivacy e sul suo impatto sulla tutela delle persone fisiche in relazione alla privacy e alla riservatezza delle loro comunicazioni

Le autorità di protezione dei dati dell'Unione europea, riunite nel Comitato europeo per la protezione dei dati, ritengono che la revisione dell'attuale direttiva in materia di ePrivacy (direttiva 2002/58/CE, modificata dalla direttiva 2009/136/CE) sia un passo importante e necessario da realizzare rapidamente. Dal 2009 l'uso di servizi di comunicazione basati sul protocollo IP si è ampiamente diffuso e questi servizi "Over-the-Top" (OTT) non rientrano attualmente nell'ambito di applicazione della direttiva vigente; per garantire che la riservatezza delle comunicazioni degli utenti finali sia protetta anche in caso di ricorso a questi nuovi servizi e creare condizioni di parità per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di servizi equivalenti sotto il profilo funzionale, invitiamo la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio a cooperare affinché il nuovo regolamento in materia di ePrivacy venga adottato in tempi rapidi e, in seguito all'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati nel maggio di quest'anno, a sostituire quanto prima l'attuale direttiva.

Visti gli sviluppi delle deliberazioni sulla proposta e a beneficio dei colegislatori, il Comitato ha deciso di offrire ulteriori chiarimenti e consulenza su alcune questioni specifiche sollevate dagli emendamenti proposti.

1. Per assicurare la riservatezza delle comunicazioni elettroniche occorre una tutela specifica ulteriore rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati

La riservatezza delle comunicazioni (l'equivalente moderno della segretezza della corrispondenza postale tradizionale) è un diritto fondamentale tutelato dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, già tutelato dalla direttiva ePrivacy. Tale diritto alla riservatezza deve essere applicato a tutte le comunicazioni elettroniche, a prescindere dal mezzo con cui sono inviate, archiviate e in transito, dal mittente al destinatario, e deve inoltre tutelare l'integrità di ogni apparecchiatura terminale dell'utente.

Nelle nostre società moderne le comunicazioni elettroniche sono fondamentali per molte attività di primaria importanza poiché permettono l'esercizio di molti diritti fondamentali quali la libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, informazione, riunione, associazione, ecc. Rafforzare la riservatezza e la neutralità dei servizi di messaggistica che trasmettono le nostre comunicazioni costituisce pertanto una necessità.

Data l'importanza che le comunicazioni elettroniche rivestono nella nostra vita ormai digitalizzata e considerata la loro ampia diffusione, è molto probabile che contengano o rivelino categorie particolari di dati personali, sia esplicitamente sia in virtù di un mero accumulo e combinazione dei

contenuti o dei metadati di tali comunicazioni che possono consentire di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata delle persone, con rischi elevati per i loro diritti e libertà, e devono pertanto essere trattate in modo adeguato.

Sosteniamo pertanto pienamente l'approccio della proposta di regolamento, che prevede ampi divieti, eccezioni limitate e il ricorso al consenso. Di conseguenza, il regolamento ePrivacy non dovrebbe prevedere la possibilità di trattare i contenuti e i metadati delle comunicazioni elettroniche sulla base di presupposti giuridici meno stringenti, quali ad esempio i cosiddetti "legittimi interessi", che vanno al di là di quanto necessario per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica. Il regolamento ePrivacy non dovrebbe altresì consentire di trattare i metadati delle comunicazioni elettroniche per l'esecuzione di un contratto, il che significa che non dovrebbero essere previste eccezioni basate sul fine generico dell'esecuzione di un contratto, in quanto il regolamento stabilisce quale trattamento specifico è legittimo a tal fine, ad esempio quello a fini di fatturazione.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati desidera sottolineare che i metadati delle comunicazioni elettroniche possono essere ulteriormente trattati senza consenso dopo essere stati resi effettivamente anonimi¹. Il Comitato incoraggia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad avvalersi di questa possibilità per creare servizi innovativi nel rispetto della privacy.

2. La direttiva ePrivacy è già in vigore

La tutela della riservatezza delle comunicazioni è un diritto già esistente. La direttiva ePrivacy del 2002, modificata nel 2009, ha già stabilito un divieto generale di trattamento del contenuto e dei metadati delle comunicazioni elettroniche. Tali operazioni sono possibili soltanto:

- previo consenso dell'utente o
- se soddisfano una delle eccezioni previste dalla direttiva ePrivacy (trasmissione di una comunicazione elettronica, fatturazione).

Anche i servizi di trasmissione impiegati per la fornitura di servizi da macchina a macchina rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva vigente. Tali disposizioni sono mantenute nella proposta di regolamento.

Anche la protezione delle apparecchiature terminali è già un diritto. L'uso delle capacità di archiviazione dell'apparecchiatura terminale dell'utente si applica in modo tecnologicamente neutro. Non solo i cookie, ma tutte le tecnologie di tracciamento sono pertanto già soggette al consenso dell'utente o devono rientrare nelle eccezioni specificate dalla direttiva ePrivacy.

Inoltre, la proposta di regolamento come modificata dal legislatore crea diverse eccezioni nuove che erano state proposte dal Gruppo articolo 29², quali gli aggiornamenti della sicurezza e il conteggio statistico dei visitatori di siti web. Tali eccezioni sono relative a tipi specifici di trattamento con rischi molto limitati per la privacy degli utenti.

3. La proposta di regolamento mira ad assicurarn l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e a tutti i tipi di titolari del trattamento

L'attuale direttiva ePrivacy non si applica ai servizi di comunicazione elettronica offerti da fornitori che operano su internet, nonostante questi offrano un servizio funzionalmente equivalente.

¹ Come definito nel [WP216](#), laddove i dati pseudonimizzati rimangono dati personali.

² Cfr. [WP194](#) e [WP240](#)

Tali fornitori rientreranno tuttavia nell'ambito di applicazione del regolamento proposto. Il Comitato europeo per la protezione dei dati sottolinea che l'estensione del campo di applicazione del regolamento ai servizi equivalenti dal punto di vista funzionale, compresi i cosiddetti servizi "Over-the-Top", è un elemento essenziale della riforma. Eventuali modifiche proposte nel progetto di regolamento che possono pregiudicare tale obiettivo (ad esempio, proposte volte a limitare la portata della protezione dei dati delle comunicazioni "in transit") dovrebbero essere evitate al fine di garantire condizioni di parità per tutti i fornitori.

Il regolamento proposto è altresì applicabile alla raccolta di dati relativi al comportamento degli utenti, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno creato un account per un determinato servizio. Questo approccio consentirà non solo di offrire agli utenti di tali servizi la tutela che meritano, ma renderà possibile anche una concorrenza leale tra i titolari del trattamento dei dati. Va osservato che il consenso che dev'essere ottenuto nel quadro del regolamento ePrivacy ha lo stesso significato di quello del regolamento generale sulla protezione dei dati. In particolare, la necessità di ottenere un consenso espresso liberamente impedirà ai fornitori di servizi di imporre ai loro utenti *cookie wall*³, mentre il fatto che il consenso debba essere specifico creerà pari condizioni di concorrenza per i fornitori, a prescindere dal fatto che l'utente si connetta tramite account o meno.

Inoltre, la messa a punto di specifiche sanzioni per la violazione del regolamento ePrivacy e l'estensione dell'ambito di applicazione territoriale (due disposizioni che rispecchiano quanto già previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati) conferiscono alle autorità di protezione dei dati poteri effettivi per far rispettare l'applicazione del regolamento in relazione a tutti gli strumenti di comunicazione elettronica usati dagli utenti dell'UE.

4. Il nuovo regolamento deve far rispettare l'obbligo del consenso per i cookie e le tecnologie analoghe e offrire strumenti tecnici che consentano ai fornitori di servizi di ottenere tale consenso

Come proposto dalla Commissione, l'articolo 10 della proposta di regolamento è concepito per offrire agli utenti un controllo sull'utilizzo della capacità di archiviazione delle loro apparecchiature terminali. L'articolo 10 è stato ulteriormente sviluppato dal Parlamento al fine di esigere la privacy per impostazione predefinita con riguardo alle configurazioni dei software e predisporre una soluzione tecnica che consenta ai siti web di ottenere un consenso valido.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati sostiene pienamente il rafforzamento di questo articolo e ritiene che esso debba essere esplicitamente applicabile ai sistemi operativi di smartphone, tablet o altri "user agent", al fine di assicurare che le applicazioni delle comunicazioni possano tener conto delle scelte degli utenti, indipendentemente dai mezzi tecnici utilizzati.

Le impostazioni relative alla privacy dovrebbero inoltre facilitare l'espressione e la revoca del consenso in modo semplice, vincolante e legalmente opponibile nei confronti di tutte le parti, e agli utenti dovrebbe essere proposta una scelta chiara al momento dell'installazione, che li metta in condizione di dare il loro consenso qualora lo desiderino. In aggiunta, il sito web e le applicazioni mobili dovrebbero essere in grado di ottenere un consenso conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati mediante le impostazioni sulla privacy.

5. Conclusioni

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ritiene che:

- il regolamento ePrivacy non dovrebbe abbassare il livello di protezione offerto dall'attuale direttiva ePrivacy;

³ Il *cookie wall* impedisce agli utenti che non acconsentono al trattamento dei dati per mezzo di cookie di accedere a un sito web o a un servizio.

- il regolamento ePrivacy dovrebbe proteggere in modo neutrale dal punto di vista tecnologico tutti i tipi di comunicazioni elettroniche, compresi quelli effettuati dai servizi "Over-the-Top";
- il consenso dell'utente dovrebbe essere ottenuto sistematicamente in una maniera tecnicamente fattibile e vincolante prima del trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche o prima di utilizzare le capacità di archiviazione o di elaborazione dell'apparecchiatura terminale dell'utente; non dovrebbero esservi eccezioni per trattare i dati in base al "legittimo interesse" del titolare del trattamento o al fine generico dell'esecuzione di un contratto;
- l'articolo 10 dovrebbe prevedere un modo efficace per far sì che i siti web e le applicazioni mobili possano ottenere il consenso; più in generale, le impostazioni dovrebbero tutelare per impostazione predefinita la privacy degli utenti e questi dovrebbero essere guidati nella scelta di un'impostazione, a seguito della ricezione di informazioni pertinenti e trasparenti; a tale riguardo, il regolamento dovrebbe rimanere neutrale dal punto di vista tecnologico al fine di garantire che, indipendentemente dalle modalità di utilizzo, la sua applicazione rimanga coerente;
- dovrebbe essere applicato il più attento controllo possibile sulle eventuali eccezioni ad hoc che i legislatori potrebbero voler aggiungere a quelle già previste nelle bozze di testo della Commissione e del Parlamento. In particolare, qualsiasi eccezione formulata in termini generici per i casi in cui "un'autorità pubblica" richiede il trattamento dei dati dovrebbe essere esaminata con estrema attenzione, e la proposta non dovrebbe consentire il monitoraggio indiscriminato dell'ubicazione dell'utente o il trattamento dei suoi metadati;
- affinché il consenso sia fornito liberamente, come richiesto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, l'accesso ai servizi e alle funzionalità non deve essere subordinato al consenso dell'utente al trattamento dei dati personali o al trattamento delle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali, ossia i *cookie wall* devono essere espressamente proibiti;
- deve essere incentivato l'uso di dati di comunicazione elettronica resi effettivamente anonimi;
- i suddetti sviluppi tuteleranno la vita privata degli utenti finali in ogni contesto pertinente ed eviteranno qualsiasi distorsione della concorrenza.